



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 52/95 DEL 23.12.2011

**Oggetto:** L.R. 2 agosto 2005, n. 12, articoli 10 e 12. Fondo per la montagna e finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni comunali. Programma di spesa anno 2011. UPB S01.06.002 euro 400.000 - UPB S01.06.001 euro 4.630.049,49.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che gli articoli 10 e 12 della legge regionale n. 12 del 2005 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), prevedono l'istituzione di appositi fondi per il finanziamento di interventi destinati allo sviluppo della montagna e allo svolgimento di servizi e funzioni comunali in forma associata.

Riferisce che per l'anno 2011 le risorse regionali assegnate sul fondo per la montagna ammontano a € 400.000, mentre non è stata prevista alcuna riserva finanziaria in favore delle gestioni associate. Al riguardo l'Assessore precisa che solo con successiva disposizione legislativa, introdotta dall'art. 18, comma 22 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), a decorrere dall'anno 2012, il finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo, di cui alla L.R. n. 12 del 2005, sarà ripristinato nella misura massima del 3% del fondo unico destinato ai comuni.

Per quanto riguarda il fondo per la montagna, l'Assessore evidenzia che i trasferimenti di cui all'articolo 10, dovranno essere destinati a finanziare gli interventi speciali per la montagna ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), salvaguardando prioritariamente, laddove necessario, eventuali debiti residui derivanti dalle gestioni trasferite a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della citata L.R. n. 12/2005.

Informa, inoltre, che la quota del finanziamento statale derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per la montagna relativo all'anno 2009, benché deliberato in sede di Conferenza Stato-Regioni nel dicembre del 2010, non è stato ancora assegnato poiché il provvedimento è fermo al CIPE ormai da molti mesi. Aggiunge, infine, che malgrado le ripetute sollecitazioni, non è stata fornita alcuna notizia neppure in merito al fondo montagna per l'anno 2010, pertanto, anche per l'anno corrente i soli fondi a disposizione sono quelli di provenienza regionale, alla cui ripartizione



si provvede nel presente atto secondo i criteri già stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n. 52/22 del 27.11.2009 (50% superficie, 50% spopolamento).

Per quanto concerne le gestioni associate, l'Assessore riferisce che il riordino territoriale seguito all'entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, ha consolidato in questi anni un assetto aggregativo di comuni di diversa dimensione demografica che ha interessato quasi il 90% del territorio, con esclusione, salvo pochissime eccezioni, degli enti ricadenti prevalentemente nelle aree metropolitane e nelle zone costiere, realizzando un percorso per assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali ottimali (ATO).

Osserva al riguardo che l'individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica e il raggiungimento di un così elevato grado di associazionismo tra i comuni, con una presenza significativa di Unioni di comuni (35), oltre a segnare il raggiungimento di uno degli obiettivi base della L.R. n. 12 del 2005, hanno fornito in anticipo, rispetto alle previsioni del legislatore nazionale, le condizioni per poter operare nell'ambito del contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'art. 14, commi da 26 a 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In tale direzione, pertanto, è stato predisposto il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 51/1 del 19.12.2011, concernente "Razionalizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'art. 21 della legge n. 42/2009" che recepisce, adeguandole alla realtà sarda, le recenti disposizioni nazionali in materia di enti locali prevedendo, in particolare, la gestione obbligatoria in forma associata delle suddette funzioni per tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti per i comuni che appartengano o siano appartenuti a comunità montane, mediante unione di comuni, comunità montane o convenzione.

Attraverso tali interventi, diretti a migliorare e a rendere più funzionali le gestioni associate nell'ottica del contenimento generale della spesa pubblica, e sulla scorta delle risultanze del monitoraggio avviato nel 2010 sul fenomeno dell'associazionismo in Sardegna, nel prossimo futuro saranno applicate le nuove misure e i criteri che modificheranno anche il sistema degli incentivi a favore delle forme associative, oltre ad intervenire in termini qualitativi con un programma di formazione professionale di durata biennale, che sarà attuato in collaborazione con le rappresentanze delle autonomie locali.

Per l'anno in corso, l'Assessore riferisce di poter disporre, in termini finanziari, delle sole risorse statali assegnate e accertate nell'anno di competenza ammontanti a € 4.630.049,49, di cui € 881.131,12 residui 2010. Tali risorse sono ripartite a favore delle regioni in possesso dei requisiti



previsti per l'accesso ai fondi per l'associazionismo intercomunale ai sensi dell'Intesa n. 936 del 1° marzo 2006, che prevede le assegnazioni agli enti beneficiari entro l'anno di competenza. A tal fine, pertanto, l'Assessore propone il piano della spesa per l'anno 2011, che interessa 35 unioni di Comuni, 5 Comunità Montane; non partecipano al riparto delle assegnazioni statali i Consorzi di Comuni ancorché gestori di funzioni comunali, in quanto non direttamente destinatari dei suddetti trasferimenti.

L'Assessore prosegue illustrando le fattispecie che hanno inciso sulle assegnazioni dei singoli fondi previsti dall'art. 12, secondo i criteri di ripartizione approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 30/28 del 2 agosto 2007 e n. 31/11 del 22 agosto 2007.

In particolare evidenza che l'incertezza nell'attribuzione di risorse per l'anno in corso e la difficoltà e i ritardi nei pagamenti per quelle assegnate nelle precedenti annualità, a causa dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità, hanno di fatto rallentato l'operatività delle forme associate. Inoltre, il mutevole quadro normativo regionale e statale di riferimento, hanno causato difficoltà applicative e reso più lento il processo di sviluppo delle gestioni associate. Infatti, sotto il profilo dell'efficienza diversi enti, che già in sede di monitoraggio non risultavano pienamente operativi benché destinatari di una quota del contributo, presentano tutt'ora delle criticità. Problematica sulla quale la Corte dei Conti ha richiamato l'attenzione, manifestando dubbi sulla legittima assegnazione di qualsivoglia contributo successivo al primo, in assenza di comprovata attività.

Stante il requisito minimo richiesto per l'accesso al fondo relativo al numero delle funzioni esercitate (almeno due) e la carenza di elementi comprovanti tale condizione, per alcuni enti si è giunti alla determinazione di procedere prudenzialmente all'assegnazione con riserva delle somme disponibili, con possibilità di revoca del contributo a seguito di accertamento negativo.

L'Assessore propone, pertanto, all'approvazione della Giunta il programma di spesa formulato per l'anno 2011 riguardante sia il fondo regionale per la montagna, sia l'esercizio unitario di servizi e funzioni comunali, ai sensi degli articoli 10 e 12 della L.R. n. 12 del 2005, secondo gli esiti istruttori riportati nelle tabelle unite alla presente deliberazione come di seguito specificate:

- allegato 1, finanziamenti alle forme associative per un totale complessivo di euro 4.987.201,65 di cui euro 4.630.049,44 per le finalità di cui all'art. 12 (servizi associati) e euro 357.152,21 per quelle relative all'art. 10 (fondo montagna) della L.R. n. 12/2005;
- allegato 2, finanziamenti regionali art. 10 (fondo montagna) singoli comuni per un totale complessivo di euro 42.847,79.



La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità

**DELIBERA**

di approvare il programma di spesa per l'anno 2011 relativo al fondo regionale per la montagna per un totale di euro 400.000 - UPB S01.06.002 e al fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata per un ammontare di euro € 4.630.049,49 - UPB S01.06.001, ai sensi degli articoli 10 e 12 della L.R. n. 12 del 2005, centro di responsabilità 00.04.01.02, secondo gli esiti istruttori e le assegnazioni riportate nelle tabelle n. 1, per le forme associate, e n. 2, per i comuni singoli, allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci